

# **BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO**

**Obblighi e adempimenti anche in relazione agli aspetti sanitari e di sicurezza sul lavoro**

**Parte seconda: rifiuti contenenti amianto-normativa-sanzioni**

**Albo nazionale gestori ambientali – Camera di Commercio di Firenze**

**12 novembre 2020**

Daniela Ceseri  
ARPAT AVC UO Radioattività e Amianto  
Centro di Riferimento Amianto (CRA) per la regione Toscana

## Rifiuti contenenti amianto

I rifiuti contenenti amianto sono definiti, dalla **Legge 27/03/92 n. 257 (art. 2, comma 1, lett. c)**, come i “Materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre di amianto nell’ambiente...”

Tali rifiuti sono distinti in funzione dello stato fisico e della minore o maggiore capacità di disperdere fibre di amianto nell’ambiente, e precisamente in:

- amianto in matrice friabile
- amianto in matrice compatta



## I codici CER che identificano i rifiuti, tutti pericolosi, contenenti amianto (allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) sono i seguenti:

Categoria e/o attività generatrice di rifiuti	R.C.A. (Rifiuti contenenti amianto)	Codice CER
Materiali da costruzione	Materiali edili contenuti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi	17 06 05*
Attrezzature e mezzi di protezione individuale	Dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per bonifica di amianto contaminati da amianto	15 02 02*
Freni	Materiali d'attrito	16 01 11*
Materiali isolanti	Pannelli contenenti amianto, Coppelle contenenti amianto, Carte e cartoni, Tessili in amianto, Materiali spruzzati, Stucchi, smalti, bitumi, colle, Guarnizioni, Altri materiali isolanti contenenti Amianto	17 06 01*
Contenitori a pressione	Contenitori a pressione contenenti amianto	15 01 11*
Apparecchiature fuoriuso contenenti amianto	Apparecchiature fuori uso contenenti amianto	16 02 12*
Rifiuti da fabbricazione di amianto cemento	Materiali incoerenti contenenti amianto da bonifiche anche di impianti produttivi dimessi: Polverini, Fanghi, Spazzatura, Stridi, Spezzoni	10 13 09*
Rifiuti da processi chimici da alogeni	Rifiuti da processi elettrolitici contenenti amianto	06 07 01*
Rifiuti di processi chimici inorganici	Rifiuti dalla lavorazione dell'amianto	06 13 04*
Materiali ottenuti da trattamenti	Materiali ottenuti da trattamenti di R.C.A stabilizzati con indice di rilascio inferiore a 0.6	19 03 06*
Materiali ottenuti da trattamenti	Materiali ottenuti da trattamenti di R.C.A stabilizzati con indice di rilascio maggiore/uguale a 0.6	19 03 04*

## Normativa vigente

- **Legge 257/1992** (Norme sulla cessazione dell'uso dell'amianto)
- **D.M. 6 Settembre 1994** (Decreto attuativo della legge 257/1992)
- **D.M. 14/05/96** (All.4 - Amianto naturale pietre verdi) + (All.5 - Programmi accreditamento laboratori che analizzano l'amianto)
- **D.Lgs 152/2006** (rifiuti e bonifiche siti contaminati)
- **D.Lgs 81/2008** (Art. 251 – Misure di prevenzione e protezione)
- **Delibera Giunta Regionale Toscana n. 378/2018** (Linee guida sull'amianto)
- **Decreto Legislativo n. 121 del 3 settembre 2020** (Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

## Il conferimento in discarica di RCA

Ai sensi del **Decreto Legislativo n. 121 del 3 settembre 2020**, i rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti esclusivamente nelle seguenti tipologie di discarica:

- discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
- discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05\*;
- per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purchè sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004.



La legge 257/92 ha stabilito precise **sanzioni** per chiunque intervenga su manufatti contenenti **amianto** senza rispettare i limite di emissione o la necessaria iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

L'**art. 212 del D.Lgs 152/06** predispone l'istituzione dell'Albo nazionale gestori ambientali. Al punto 5 dello stesso articolo troviamo:

*L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.*

Punto 11:

*Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.*

Per poter effettuare le operazioni di bonifica e trasporto dei MCA gli operatori devono aver superato un **corso per addetto alla rimozione, smaltimento e bonifica amianto di 30 ore.** **Il Dirigente** del cantiere deve aver superato, invece, un **corso appositamente strutturato di almeno 50 ore.**

L'impresa che si occupa della bonifica deve essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in **Categoria 10** (bonifica dei beni contenenti amianto), in particolare:

- **Categoria 10 A** per attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui **materiali compatti** (materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi).
- **Categoria 10 B** per attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui **materiali friabili** (materiali d'attrito, materiali isolanti come pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto).



## **PRESISPOSIZIONE DEGLI ASPETTI DOCUMENTALI**

Il **D. Lgs. 81/08, art. 250, comma 1** prevede che, prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro presenti una **notifica** all'organo di vigilanza competente per il territorio.

All' **art. 256, comma 2**, prevede l'invio del **piano di lavoro** all'organo di vigilanza competente per il territorio almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di bonifica da materiali contenenti amianto.

Tale piano deve contenere informazioni sia sul sito da bonificare, sia sul tipo di lavoro da effettuare e la sua durata prevista, sia sulla fornitura dei DPI, le norme di sicurezza da seguire e la gestione dei rifiuti prodotti.

Per le attività di manutenzione che non implicano la rimozione, il datore di lavoro dovrà presentare solo la **notifica**.

In Toscana la **Delibera di Giunta Regionale n. 1196 del 9/12/2015** ha ufficializzato l'adozione del sistema informatico di gestione delle notifiche e dei piani di lavoro di cui agli art. 250 e 256 del D.Lgs. 81/08 (**SISPC**).

L'applicativo **SISPC amianto** è l'unico ed esclusivo sistema di comunicazione fra cittadini e pubblica amministrazione per gli adempimenti previsti.

## SANZIONI

Le sanzioni in tema di amianto sono disciplinate sia da norme direttamente emanate in materia di amianto che da norme che disciplinano il corretto smaltimento dei rifiuti.

Le attuali norme che prevedono sanzioni in materia di amianto sono:

- **Legge 257/92;**
- **D.lgs 81/08;**
- **D.lgs 152/06.**

Possono essere oggetto di sanzione sia il proprietario di un manufatto contenente amianto, sia l'amministratore di condominio per le parti condominiali, sia il responsabile di un'attività lavorativa dove vi è la presenza di amianto.

E' punito oltre al proprietario, anche il Datore di lavoro dell'impresa che effettua una bonifica da amianto priva dei requisiti, il trasportatore privo di requisiti o che abbandona il rifiuto contenente amianto.

La **legge 257/92** ha stabilito precise **sanzioni** per chiunque intervenga su manufatti contenenti **amianto** senza rispettare i limite di emissione o la necessaria iscrizione all'Albo Gestori Ambientali:

Ai sensi dell' **art.15 comma 1 della Legge n. 257/92**, sanzione da € 5.164,55 fino ad € 25.822,85 per il superamento dei valori limite di emissione di fibre di amianto di cui all' **articolo 3 della Legge n. 257/992**.

Ai sensi dell' **art.15 comma 3 della Legge n. 257/92** sanzione da € 2.582,29 a € 15.493,71 per chi effettui una bonifica da amianto privo dei necessari requisiti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Categoria 10 ).

Per il Datore di lavoro o il Dirigente si prevedono le sanzioni individuate dall' **art. 262 comma 2a del D.Lgs. 81/08** a partire da € 2.500,00 fino a € 6.400,00 per l'omessa :

- individuazione della presenza di manufatti contenenti **amianto** prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione (violazione dell'**art. 248 comma 1 D.Lgs. 81/08**);
- comunicazione e invio del **Piano di Lavoro** all'Azienda Sanitaria di competenza 30 giorni prima dell'inizio dei lavori (**art.250 e art. 256 comma 5 D.Lgs. 81/08**);
- consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale e l'adozione delle prassi e procedure per diminuire il rischio di dispersione di fibre di amianto (**artt. 251 e 252 D.Lgs. 81/08**);
- attuazione della corretta **bonifica da amianto** entro i limiti di concentrazione delle fibre aereodisperse a 0,1 fibre per litro di aria (art. 254 Decreto Legislativo 81/08);

Ai sensi dell'**art. 263 comma 2a D.Lgs. 81/08**, è sanzionabile per le omissioni di cui sopra a anche il preposto, nello specifico con l'arresto sino a due mesi o ammenda da € 400,00 fino ad € 1.600,00.

Le sanzioni dell'**art. 262 comma 2a del D.Lgs. 81/08**, si applicano al datore di lavoro o al I dirigente, con l'arresto da tre a sei mesi o multa da € 2.500,00 a € 6.400,00, per l'omesso corretto imballaggio dei manufatti contenenti amianto durante il trasporto.

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell' **art. 258 com. 1 D.Lgs. 152/06** da € 2.600,00 € ad € 15.500,00 € per la mancata compilazione del Registro di Carico e Scarico.

Per il **trasporto di rifiuti pericolosi** (e di conseguenza anche **l'amianto** ) in assenza delle prescritte autorizzazioni è previsto, ai sensi dell'**art. 256 comma 1 del Decreto Legislativo 152/06**, l'arresto da sei mesi e fino a due anni e sanzione pecuniaria da Euro 2.600,00 fino ad Euro 26.000,00.

È inoltre prevista ai sensi dell'**art. 260 ter comma 4** dello stesso decreto la confisca del mezzo.

Sono previste **sanzioni** rilevanti per lo **smaltimento dell'amianto** in maniera illecita, con pene da da sei mesi a due anni e sanzioni da € 2.600,00 ad € 26.000,00, ai sensi dell'**art. 256 commi 1 del D.lgs 152/06** e del **comma 5**.

Tali articoli disciplinano le sanzioni per le attività di smaltimento dei rifiuti pericolosi in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Sono inoltre previste:

- sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500,00 a € 93.000,00 e sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile (**art. 260-bis com. 3 D.Lgs. 152/06**) per i trasportatori che non compilano o compilano in modo incompleto la scheda SISTRI;

- arresto da tre mesi a due anni e sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00 (**art. 260-bis com.7 D.Lgs. 152/06 e art. 483 del codice penale**) per il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche del rifiuto trasportato.

Si aggiunge il fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti (**art. 260-ter D.Lgs. 152/06**) in caso di recidiva.



La norma sanziona anche il semplice **abbandono di rifiuti pericolosi** con la sanzione da € 600,00 ad € 6.000,00 ai sensi dell'art. 255 comma 1 del **D.Lgs. 152/06**, per chiunque abbandoni o depositi rifiuti pericolosi ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee.